

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-709 del 06/02/2025
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2024-4340 del 05/08/2024 intestata a COLOR WOOD SRL per lo stabilimento di laccatura e lucidatura di manufatti in legno sito nel Comune di Forlì, Via Antonio Meucci n. 5/B
Proposta	n. PDET-AMB-2025-754 del 06/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno sei FEBBRAIO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2024-4340 del 05/08/2024 intestata a COLOR WOOD SRL per lo stabilimento di laccatura e lucidatura di manufatti in legno sito nel Comune di Forlì, Via Antonio Meucci n. 5/B

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2024-4340 del 05/08/2024 ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. COLOR WOOD SRL con sede legale in Comune di Forlì, Via Antonio Meucci n. 5/B. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di laccatura e lucidatura di manufatti in legno sito nel Comune di Forlì, Via Antonio Meucci n. 5/B.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 08/08/2024;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'Allegato A “Emissioni in atmosfera”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- all'Allegato B “Impatto acustico”, il nulla-osta acustico art. 8 co.6 L. 447/1995;

Visto che COLOR WOOD SRL in data 10/12/2024 ha presentato comunicazione di modifica non sostanziale, acquisita da Arpae al PG/2024/223600 del 10/12/2024, inerente la matrice Emissioni in atmosfera, con particolare riferimento a:

1. riduzione del valore di portata massima dell'emissione E2 “Cabina zona essiccazione M2” da 5.500 Nmc/h a 3500 Nmc/h e dell'emissione E4 “Deposito vernici” da 2.800 Nmc/h a 2.000 Nmc/h;
2. eliminazione delle emissioni, non sottoposte ad autorizzazione perché “scarsamente rilevanti”, E7 “Caldaia IM2 per verniciatura ed essiccazione (100 kW, a metano)” ed E8 “Caldaia IM3 per verniciatura ed essiccazione (100 kW, a metano)”, le quali in fase di installazione degli impianti si sono rivelate non necessarie, in quanto per il riscaldamento delle cabine di verniciatura ed essiccazione, ed il riscaldamento dell'immobile è risultata sufficiente la caldaia di cui all'emissione, non soggetta ad autorizzazione, E6 “Caldaia IM1 per riscaldamento uffici e capannone (110 kW, a metano)”;

Dato atto che con Nota PG/2024/224398 del 11/12/2024, è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DPR 59/2013, finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla ditta;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Viste le conclusioni istruttorie, depositate agli atti d'Ufficio, fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 23/01/2025, ove viene accolto quanto proposto dalla ditta, con la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, secondo le valutazioni favorevoli del responsabile dell'endoprocedimento riportate nell'ALLEGATO A al quale si rimanda;
- Impatto acustico: Nulla osta acustico Prot. Com.le 1577 del 08/01/2025, acquisito al PG/2025/2632, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO B a seguito di ottemperanza di prescrizioni;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2024-4340 del 05/08/2024 ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. COLOR WOOD SRL con sede legale in Comune di Forlì, Via Antonio Meucci n. 5/B. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di laccatura e lucidatura di manufatti in legno sito nel Comune di Forlì, Via Antonio Meucci n. 5/B.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 08/08/2024, come segue:

- sostituzione integrale dell'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- sostituzione integrale dell'ALLEGATO B della Determinazione medesima sopraccitata con l'ALLEGATO B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2024-4340 del 05/08/2024** ad oggetto *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. COLOR WOOD SRL con sede legale in Comune di Forlì, Via Antonio Meucci n. 5/B. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di laccatura e lucidatura di manufatti in legno sito nel Comune di Forlì, Via Antonio Meucci n. 5/B.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 08/08/2024, **come segue**:
 - sostituzione integrale dell'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - sostituzione integrale dell'ALLEGATO B della Determinazione medesima sopraccitata con l'ALLEGATO B, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2024-4340 del 05/08/2024.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2024-4340 del 05/08/2024 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
D.ssa Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata da Arpae SAC di Forlì-Cesena con determinazione DET-AMB-2024-4340 del 05/08/2024, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 08/08/2024 P.G.N.10002.

Con PEC del 10/12/2024, acquisita al protocollo PG/2024/223600, la ditta ha presentato una comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, che relativamente alle emissioni in atmosfera è inerente a quanto di seguito indicato:

1. riduzione del valore di portata massima dell'emissione E2 "Cabina zona essiccazione M2" da 5.500 Nmc/h a 3500 Nmc/h e dell'emissione E4 "Deposito vernici" da 2.800 Nmc/h a 2.000 Nmc/h;
2. eliminazione delle emissioni, non sottoposte ad autorizzazione perché "scarsamente rilevanti", E7 "Caldaia IM2 per verniciatura ed essiccazione (100 kW, a metano)" ed E8 "Caldaia IM3 per verniciatura ed essiccazione (100 kW, a metano)", le quali in fase di installazione degli impianti si sono rivelate non necessarie, in quanto per il riscaldamento delle cabine di verniciatura ed essiccazione, ed il riscaldamento dell'immobile è risultato sufficiente la caldaia di cui all'emissione, non soggetta ad autorizzazione, E6 "Caldaia IM1 per riscaldamento uffici e capannone (110 kW, a metano)".

La Ditta con la comunicazione di cui sopra del 10/12/2024, acquisita al protocollo PG/2024/223600, ha specificato che relativamente agli impianti termici di cui alle emissioni E6, E7 ed E8 si è *"stabilito di non installare le caldaie IM2 ed IM3 originariamente progettate a servizio delle cabine di verniciatura ed essiccazione. Gli impianti di riscaldamento dell'edificio e dell'attività di verniciatura saranno gestiti in modo alternato dalla caldaia IM1. Il sistema sarà alternato mediante regolatori orari direttamente sulle pompe di rilascio delle linee, le quali saranno separate e dedicate una per UTA verniciatura ed essiccazione, con un nuovo circolatore, e l'altra per la linea esistente aerotermi, con circolatore esistente"*.

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera trattasi di una modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dal momento che gli interventi comunicati dalla Ditta non comportano variazioni qualitative delle emissioni oggetto di autorizzazione, ma una riduzione quantitativa delle stesse, considerata la riduzione della portata massima delle emissioni E2 ed E4, e l'eliminazione delle emissioni non sottoposte ad autorizzazione E7 ed E8.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha valutato che vi fosse la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, come di seguito

indicato:

- modifica dell'indicazione del valore di portata massima delle emissioni E2 ed E4 nel punto 1. del paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione" come di seguito indicato, e come da comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto:

EMISSIONE E2 - CABINA ZONA ESSICCAZIONE M2

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli

Portata massima 3.500 Nmc/h

EMISSIONE E4 - DEPOSITO VERNICI

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli

Portata massima 2.000 Nmc/h;

- eliminazione delle emissioni E7 "Caldaia IM2 per verniciatura ed essiccazione (100 kW, a metano)" ed E8 "Caldaia IM3 per verniciatura ed essiccazione (100 kW, a metano)", dal punto 2. del Paragrafo C. "Emissioni in atmosfera non soggette alla presente autorizzazione", in quanto da dismettere come da comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto;
- modifica della classificazione della emissione E6 che sarà denominata "*CALDAIA IM1 per riscaldamento uffici e capannone, e per verniciatura ed essiccazione (110 kW, a metano)*", che verrà utilizzata quindi sia per il riscaldamento degli uffici e capannone, sia per la verniciatura ed essiccazione, la quale pertanto rientra ora al nuovo punto 1. del Paragrafo C. delle emissioni non sottoposte ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, in quanto classificabili come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., essendo proveniente da un impianto compreso alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; a tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni di seguito indicati che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e smi e che sono attualmente individuati al punto 1.3 Prima Tabella della Parte III dell'Allegato I alla parte Quinta del D.Lgs 152/06 e smi, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della D.G.R. 2236/2009 s.m.i.:

Inquinanti	Valori limite di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

- eliminazione delle prescrizioni n. 3., 4., 5., 6. e 7. del paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", in quanto la Ditta ha già ottemperato alle stesse;
- rinumerazione delle prescrizioni del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", a seguito delle variazioni di cui sopra.

Sulla base delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportate, si è ritenuto che vi siano le condizioni per accettare, con le condizioni e prescrizioni sopra evidenziate, quanto prospettato con la comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto,

con la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente.

Per quanto riguarda le motivazioni dei valori limite e prescrizioni delle altre emissioni già autorizzate e non oggetto di modifica si rimanda alle valutazioni contenute nella precedente determinazione di autorizzazione della AUA.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP del Comune di Forlì in data 08/08/2024 P.G.N.10002, e dalla documentazione allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale presentata in data 10/12/2024, acquisita al protocollo PG/2024/223600, per il rilascio del presente aggiornamento di autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera non sottoposta alla presente autorizzazione, in quanto classificabile come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE E6 – CALDAIA IM1 per riscaldamento uffici e capannone, e per verniciatura ed essiccazione (110 kW, a metano)

proveniente da impianto compreso alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni di seguito indicati che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e che sono attualmente individuati al punto 1.3 Prima Tabella della Parte III dell'Allegato I alla parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della D.G.R. 2236/2009 s.m.i.:

Inquinanti	Valori limite di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dalla attività di laccatura e lucidatura di manufatti in legno **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1 – CABINA ZONA FONDO M1

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	9	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

EMISSIONE E2 - CABINA ZONA ESSICCAZIONE M2

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli

Portata massima	3.500	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

EMISSIONE E3 – CABINA ZONA FINITURA M3

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli

Portata massima	10.000	mc/h
Altezza minima	8	m
Durata	9	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

EMISSIONE E4 - DEPOSITO VERNICI

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

EMISSIONE E5 - CARTEGGIATURA (CALIBRATRICE M5.1, LEVIGATRICE A NASTRO M5.2, BANCHI DI LAVORO M5.3, M5.4, M5.5)

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	24.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	9	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

2. I consumi di prodotti vernicianti a solvente (fondo, finitura, catalizzatore, diluente) e solvente per pulizia delle attrezzature (acetone), validati dalle relative fatture di acquisto, ed il numero di giorni di utilizzo devono essere annotati mensilmente sul **registro** di cui al successivo punto 5. Tali consumi dovranno essere complessivamente non superiori a 60 kg/giorno, per un totale annuale non superiore a 13.406 kg/anno.
3. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** delle **emissioni E1, E2, E3, E4 ed E5**, con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
4. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
5. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere annotati mensilmente i consumi di prodotti vernicianti e solvente per pulizia attrezzature, validati dalle relative fatture di acquisto, ed il numero di giorni di utilizzo, come richiesto al precedente punto 2.
6. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel **registro dei monitoraggi discontinui** di cui al precedente punto 4. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;

- c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
7. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

8. **Ogni interruzione del normale funzionamento** degli **impianti di abbattimento** degli inquinanti installati sulle **emissioni E1, E2, E3, E4 ed E5** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico** riportante le informazioni previste in Appendice 2

dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

9. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

10. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o

altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e $\leq$ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
 - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
 - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
11. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008

Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

12. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non

permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta condizionato - art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale dell'AUA inerente la matrice Emissioni in atmosfera (rettifica portate E2-E4 ed eliminazione IM2-IM3 considerando IM1 come impianto termico industriale;

Visto il nulla osta art. 8 c.6 L.447/95 allegato B della determina AUA n. DET-AMB-2024-4340 del 05/08/2024, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 08/08/2024 alla Ditta Color Wood srl per lo stabilimento sito a Forlì, Via Meucci, 5/b che riporta:

..OMISSIS...

- *l'attività viene svolta nel solo periodo diurno;*

- *la ditta in base alla vigente Classificazione acustica Comunale ricade in Classe V, aree prevalentemente produttive, così come i ricettori più prossimi al lotto in analisi denominati R1(residenziale) e R2 a destinazione d'uso artigianale ;*

- *l'attività principale viene svolta all'interno del capannone; il TCA dichiara che "i portoni di accesso all'area lavorazione rimarranno normalmente chiusi durante l'orario lavorativo, impedendo quindi la propagazione del rumore all'esterno".*

- *si prevede il potenziamento nel reparto operativo, di cabine di essiccazione e verniciatura dotate di impianti di aspirazione con cappe di esalazione a tetto; le caratteristiche delle sorgenti delle macchine/impianti che si installeranno sono le seguenti:*

• **Impianto di verniciatura pressurizzato:** *impianto interno costituito da tre camere (due di verniciatura, una di essiccazione) con relativi punti di emissione fumi a tetto. Tali camere, posizionate in ambiente interno, producono una rumorosità pari a 78 dB(A) misurata ad 1 metro di distanza. I punti di esalazione fumi (cappe) emettono rumorosità dichiarate trascurabili. Il TCA dichiara che "per questo impianto, considerando il mantenimento dei portoni di accesso alle aree di lavorazione normalmente chiusi", l'impatto in esterno risulta poco significativo.*

• **Impianto di aspirazione polveri levigatura:** *impianto di aspirazione dei fumi/polveri provenienti dalla zona carteggiatura, verrà posizionato esternamente su basamento attualmente esistente posto a circa 30 metri dal Ricettore R1. In riferimento a tale impianto il TCA riferisce che lo stesso è stato sovradimensionato al fine di non mandare mai il funzionamento all'estremo delle sue potenzialità di aspirazione e quindi al massimo della sua rumorosità prodotta. Il TCA sottolinea come sia previsto il posizionamento di un box insonorizzante (cabina fonica) da predisporre attorno alla macchina stessa in grado di abbattere tale rumorosità di 15 dB (valore cautelativo).*

Atteso che dai rilievi, e considerate le semplificazioni ed assunzioni effettuate dal TCA sul metodo di calcolo utilizzato per valutare l'impatto acustico (divergenza geometrica in campo libero) al confine di proprietà dell'azienda in prossimità del ricettore maggiormente esposto (R1) , si dà atto che il rispetto dei limiti è subordinato all'attuazione di opere di contenimento acustico e soluzioni gestionale (installazione di box insonorizzante – cabina fonica - funzionamento dell'attività a portoni chiusi);

..OMISSIS....

NULLA-OSTA

per quanto di competenza subordinatamente alle seguenti condizioni:

1) *preliminarmente all'inizio dell'attività dovranno essere realizzate le opere di contenimento e attuate le soluzioni gestionali previste, in particolare:*

- dovrà essere posizionato il box insonorizzante (cabina fonica) da predisporre attorno alla macchina (impianto di aspirazione polveri levigatura) in grado di abbattere tale rumorosità di 15 dB (valore cautelativo), da testare in opera;*
- dovrà essere mantenuto il portone aziendale chiuso, durante lo svolgimento dell'attività; al fine di garantire il mantenimento nel tempo di tale requisito, dovrà essere installato un dispositivo "chiudiporte automatico".*

2) *entro tre mesi dall'inizio dell'attività, dovrà essere inviata all'Amministrazione comunale una relazione tecnica a firma del TCA contenente l'esito delle verifiche post operam, da effettuarsi in corrispondenza del recettore R1, al fine di verificare il rispetto dei limiti di legge (immissione e differenziale) e l'efficacia delle opere di contenimento attuate. Le misure dovranno essere effettuate in periodo diurno in concomitanza con lo svolgimento, presso la ditta, delle attività acusticamente più rilevanti. Qualora dai rilievi fonometrici post operam emergesse la necessità di attuare ulteriori opere di contenimento acustico a protezione dei recettori, le stesse dovranno essere individuate e descritte nella relazione al fine di acquisire il relativo benessere, fermo restando che la prosecuzione dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di legge.*

..OMISSIS....

Atteso che con Prot. Com.le 137359 del 08/11/24 risulta pervenuta la Relazione di verifica post operam di Impatto acustico a firma di TCA tesa a verificare il rispetto dei limiti di legge (immissione e differenziale) e l'efficacia delle opere di contenimento attuate così come previsto al punto 2) del nulla osta sopracitato e che la stessa è stata trasmessa ad Arpae- Sezione Territoriale di Forlì per controdeduzione e/o parere;

Visto il parere favorevole di Arpae – Sezione Territoriale di Forlì Prot. Com.le 157585 del 20/12/2024;

Dato atto che risulta ottemperato quanto prescritto nel nulla osta in premessa citato e pertanto necessita che lo stesso venga modificato ed aggiornato;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95

PRESCRIZIONI

1) dovranno essere opportunamente mantenute le opere di contenimento e mantenuto il portone aziendale chiuso, durante lo svolgimento dell'attività; al fine di garantire il mantenimento nel tempo di tale requisito, dovrà essere installato un dispositivo "chiudiporte automatico".

2) il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e dei valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì nel tempo di riferimento diurno (periodo di attività), in qualsiasi condizione di esercizio.

Si avverte che:

- qualunque variazione all'attività ovvero alle sorgenti sonore che possa determinare un incremento delle immissioni sonore nell'ambiente esterno e/o abitativo rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004) da presentare preventivamente all'Autorità competente, al fine valutare tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge e di aggiornare se necessario il nulla osta acustico, fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013;

- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolpa dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpaе dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.